



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana
Settore Affari Generali
Servizio *Politiche Sociali*

Avviso Pubblico **Garante Diritti Infanzia ed Adolescenza** **Presentazione Candidature**

Premesso

- La Convenzione dell'ONU sui Diritti del Fanciullo, resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo- New York il 20 novembre 1989 e della Convenzione Europea della sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con Legge 20 marzo 2003, n. 77
- Ratificata ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;
- La Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con Legge n° 176 del 27 maggio 1991;
- La Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n°77 del 20 marzo 2003;
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- La Legge n. 285/97 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- La Legge n. 451/97 che istituisce la Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia;
- La Legge n. 269/98 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”;
- La Legge n. 154/01 recante “Norme contro la violenza nelle relazioni familiari; -la Costituzione Italiana;
- La Legge 12 luglio 2011, n. 112- Istituzione dell'Autorità' Garante per l'infanzia e Adolescenza;
- La Deliberazione Commissariale N. 00015/2021 del 14.05.2021 – con i poteri del Consiglio è stata istituita la figura del “*Garante dei diritti per l’infanzia e l’Adolescenza*” - approvandone il relativo Regolamento;

SI RENDE NOTO

Che la Città di Afragola, al fine di promuovere, garantire e vigilare relativamente alla piena attuazione dei diritti, degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla Legislazione Regionale, Nazionale ed Internazionale, istituisce presso questo ente il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il Garante, nominato dal Sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge, con imparzialità, la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante Nazionale e con il Garante Regionale e con quelli di altri Comuni, ove costituiti.

Art. 1 - Nomina e Durata

1. Il Sindaco – con proprio provvedimento - nomina il Garante, scegliendolo fra persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche,



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana
Settore Affari Generali
Servizio *Politiche Sociali*

ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del Privato Sociale attivi nel territorio cittadino. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nell'area Infanzia ed Adolescenza con competenze giuridiche dimostrabili a seguito di presentazione di *curricula* personali e che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Abbia idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti Area Infanzia ed Adolescenza e delle attività sociali;
- b) Dia ampia garanzia di indipendenza;
- c) Non sia membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali, di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali, non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni, né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

2. Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interesse con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ai sensi della normativa contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000. Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Il Garante resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

Art. 3 - Compiti del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:

- a) Vigilare a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n° 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n° 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza con Legge n° 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Afragola;
- b) Contribuire a garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i "quattro principi generali" delineati dal Comitato ONU:
 - Non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minorenni senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana
Settore Affari Generali
Servizio *Politiche Sociali*

- credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario;
- Migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
 - Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Garante si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la paternità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare;
 - Partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione;
- c) Promuovere azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Afragola, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minorenni a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Afragola;
 - d) Promuovere la partecipazione e l'ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
 - e) Ascoltare, ove ritenuto opportuno anche direttamente, i bambini e gli adolescenti che chiedano di conoscerlo e di parlargli, in presenza di un adulto di riferimento, adoperandosi perché le loro esigenze, se ritenute legittime, vengano prese in considerazione come da loro richiesto e portate alle Autorità che potranno esaminarle;
 - f) Segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di presunta violazione dei diritti e qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d'età, ritenute degne di approfondimento, anche se non comportino l'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale per i Minorenni (art. 9 L. n. 184/1983) o non costituiscano reato con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità penale ex art. 331 cod. proc. pen.;
 - g) Segnalare ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo esemplificativo Scuola /Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minorenni;
 - h) Verificare, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - i) Esprimere, eventualmente, pareri non vincolanti su tutti gli atti a carattere generale che il Comune di Afragola emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione e di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva;
 - j) Esprimere, eventualmente, pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto i) riguardanti i minorenni;
 - k) Segnalare ai competenti organismi dell'Amministrazione Locale e Centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - l) Coordinare la propria attività con il Garante Nazionale istituito con la Legge n° 112/2011 e con il Garante Regionale istituito con la Legge Regionale n° 17 del 24 luglio 2006;



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana
Settore Affari Generali
Servizio *Politiche Sociali*

- m) Promuovere con le Amministrazioni interessate, quali ad esempio l'Università, i Tribunali (dei Minorenni e Ordinario), le Forze dell'Ordine (Polizia, Carabinieri etc.), la Prefettura, il MIUR regionale, protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minorenni in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse;
- n) Attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore, privati.
- o) Partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 Novembre, istituita ai sensi della Legge 451/97, art. 1 comma 6.
2. L'Ufficio del Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell'infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.
3. Convoca almeno due volte l'anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell'infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti.

Art. 4 – Relazione con gli altri organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Art. 5 - Interventi

1. Il Garante interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni degli uffici del Comune di Afragola dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona minore. Il Garante può:
- a) richiedere per scritto notizie sullo stato del procedimento interessato;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento;
 - c) acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati.



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana
Settore Affari Generali
Servizio *Politiche Sociali*

2. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura. Gli uffici del Comune di Afragola, interessati dalla richiesta, sono tenuti a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, salvo diversa disposizione regolamentare. In caso di mancata risposta il Garante informerà dell'omissione il dirigente della struttura e dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri quindici giorni presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco.

3. Nel caso in cui gli organi interrogati dal Garante appartengano ad altro Ente pubblico o privato la richiesta di chiarimento verrà inoltrata direttamente al dirigente della struttura. In caso di mancata risposta nei trenta giorni successivi all'invio della richiesta scritta, il Garante presenterà una relazione con le proprie conclusioni al Sindaco. Il Garante rivolge raccomandazioni e suggerimenti, su richiesta dei responsabili dei servizi comunali, al fine di una migliore organizzazione dei servizi stessi.

Art. – 6 Relazione

Semestralmente il Garante, presenta una relazione circa l'attività svolta al Sindaco ed alla competente Commissione Consiliare che ha il compito di discuterla e trasmetterla al Consiglio Comunale.

Art. 7 – Modalità e Termini per la presentazione delle Candidature

La domanda di partecipazione, corredata di *curriculum vitae* e di copia del documento d'identità e redatta in conformità al modello Allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 09/06/2021 a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.afragola.na.it indicando nell'oggetto la dicitura "Garante dei Diritti per Infanzia ed adolescenza. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF con firma autografa (scannerizzata). Fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Afragola, attestata dalla ricevuta di consegna. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato ed, altresì, la mancata produzione nel termine indicato del curriculum vitae e di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione.

Art. 8 – Comunicazioni ed Informazioni

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, né selettiva. L'acquisizione delle candidature ha solo finalità conoscitiva in ordine all'individuazione dei soggetti idonei, interessati all'assunzione dell'eventuale incarico. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al "Regolamento Comunale Istituzione Autorità Garante dei diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza". Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso ai sensi della Legge 241/1990.

Art. 9 - Tutela della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso saranno raccolti e trattati esclusivamente dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento in corso, nel rispetto della normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e s.m.i. Eventuali informazioni relative all'avviso e al fac-simile di domanda possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 081/8529613 e- mail udpn19@comune.afragola.na.it.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento



CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana
Settore Affari Generali
Servizio *Politiche Sociali*

Ai sensi dell'art. 8, comma 2 lettera c) della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Silvia Martino – Servizio Politiche Sociali.

Art. 11 – Rimozione

Il Garante per i diritti dell'infanzia e adolescenza può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Sindaco qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

Art. 12 – Norme di Rinvio

La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

Afragola, 25/05/2021

Il Dirigente
Settore Affari Generali
Dott.ssa A. Iroso